

Circolare nº 4 del 23/12/2016

OGGI	ETTO	SOGGETTI INTERESSATI	COMMI
1.	Il Decreto collegato alla Finanziaria		
1.1.	Rottamazione delle cartelle	Tutti	
1.2. volonta	Riapertura dei termini della procedura di collaborazione aria (Voluntary discolosure)	Persone fisiche e giuridiche	
1.3.	Dichiarazione Integrativa a favore	Tutti	
1.4.	Disposizioni in materia di semplificazione fiscale	Tutti	
1.5.	Semplificazioni per i contribuenti in regime dei "minimi"	Imprenditori individuali e professionisti	
1.6.	Liquidazioni IVA e Spesometro trimestrali	Società, professionisti e imprenditori individuali	
1.7.	Indici sintetici di affidabilità	Società, professionisti e imprenditori individuali	
2.	Legge di Stabilità 2017		
2.1.	Agevolazioni fiscali relative agli immobili	Persone fisiche e società	2-3
2.2.	Super e Iper ammortamento	Società, professionisti e imprenditori individuali	8-13
2.3.	Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo	Società	15-16
2.4.	Regime di cassa per imprese minori	Società e imprenditori individuali	17-23
2.5.	Gruppo IVA	Società	24-31
2.6.	Deducibilità canoni di noleggio a lungo termie	Agenti e rappresentanti del commercio	37
2.7.	Canone RAI	Tutti	40
2.8. coltiva	Abolizione irpef sui redditi dominicali e agrari dei tori diretti	Coltivatori diretti e imprenditori agricoli	44
2.9.	Società sportive dilettantistiche	Società sportive dilettantistiche	50
2.10.	Distribuzione gratuita di prodotti	Società ed enti	59-64
2.11.	Investimenti in start up innovative	Tutti	65-69
2.12. società	Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da quotate	Società	76-80
2.13.	Transazione fiscale nelle procedure concorsuali	Società	81
2.14.	Detassazione premi di produttività e welfare aziendale	Società e persone fisiche	160
2.15.	Erogazioni liberali a favore di istituti tecnici	Tutti	294
2.16.	Imposta sul reddito d'impresa (IRI)	Società	547-553
2.17.	ACE	Società	549-553
2.18. parteci	Rideterminazione del valore di acquisto di terreni e pazioni	Tutti	554-555
2.19.	Rivalutazione beni d'impresa	Società	556-564
2.20.	Cessione agevolata di beni ai soci	Società	565-566
2.21.	Note di variazioni IVA e procedure concorsuali	Società	567
2.22.	Detrazione IRPEF per scuole paritarie e materne	Persone fisiche	616-619
2.23.	Aumenti IVA e accise	Tutti	631-632



Con la presente circolare riportiamo le novità fiscali introdotte dal Decreto Legge 193 (già oggetto di anticipazioni nella nostra precedente circolare ed ora diventato definitivo) e dalla Legge Finanziaria 2017, approvata il 07/12/2016. Invitiamo a porre particolare attenzione alle tematiche della rottamazione delle cartelle, al regime di cassa per imprese minori, all'imposta sul reddito dell'imprenditore (IRI) e alle liquidazioni IVA e Spesometro trimestrali che comportano immediati effetti operativi.

I temi di maggior interesse saranno oggetto di trattazione più specifica nelle successive circolari dello Studio.

1. IL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

1.1. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Con la conversione in Legge del D.L. 193/2016 sono stati definitivamente fissati termini e campo di applicazione della definizione agevolata di alcuni ruoli. Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione i ruoli iscritti dal 2000 al 2016 e i carichi affidati ad Equitalia da Agenzia delle Entrate e INPS a seguito di emissione di accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. **La scadenza per l'adesione è stata fissata al 31.03.2017**. Il numero massimo di rate è 5 con pagamento del 70% entro il 2017 e il restante 30% nel 2018, con facoltà per il contribuente di scegliere la rateazione e il relativo piano oppure il pagamento in un'unica soluzione. Si dà agli enti locali che non affidano i loro carichi, anche non tributari, ad Equitalia, la possibilità di avvalersi della sanatoria tramite apposita delibera da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge, pertanto entro l'1 febbraio 2017. Successivamente, entro 30 giorni, l'ente dovrà stabilire con apposito provvedimento le tipologie di entrate che rientreranno nella definizione agevolata e le modalità operative per l'adesione da parte dei contribuenti.

1.2. RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

È confermata la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "Voluntary disclosure" applicabile dal **24.10.2016 fino al 31.7.2017**. I contribuenti residenti in Italia, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività finanziarie e patrimoniali all'estero non dichiarate, hanno la possibilità di sanare la posizione tributaria e penale versando relative imposte e sanzioni in misura ridotta autoliquidando il dovuto.

1.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l'accertamento (di norma 5 anni) per correggere errori/omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente. Di fatto viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" (termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa "a favore" (termine previsto per l'accertamento). Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere utilizzato in compensazione ma, qualora la dichiarazione integrativa "a favore" sia presentata oltre il termine per la dichiarazione successiva, è previsto un limite all'utilizzo del suddetto credito.

1.4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Riepiloghiamo le principali novità introdotte dal Decreto, definite dallo stesso come semplificazione, raggruppandole per aree di afferenza:

I. Semplificazioni in materia di dichiarazioni

- A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2017, le opzioni per l'accesso a particolari regimi fiscali (ad es. regime di trasparenza per le società di capitali) andranno esercitate nel modello UNICO o IRAP e non più tramite comunicazione separata;
- viene prorogato al **23 luglio il termine per l'invio telematico del modello 730 precompilato** all'Agenzia delle Entrate. Resta ferma la scadenza del 10 novembre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 integrativi.

II. Novità in materia di versamenti

• A partire dal 1 gennaio 2017 il termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP dovrà essere effettuato entro il 30 giugno (invece del giorno 16), oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti IRES non solari, comunque i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte devono invece essere effettuati entro

Studio Triberti Colombo & Associati



AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la suddetta possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi al 30 novembre i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP;

- viene abolito l'obbligo del modello F24 telematico per i contribuenti non titolari di partita IVA, i quali potranno pertanto ritornare a presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale anche superiore a 1.000 euro, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione;
- sospensione, dal 1º agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis D.P.R 600/73 e art. 54 DPR 633/72) dei controlli formali (36-ter DPR 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;

III. Novità in materia di imposte sui redditi

- Per i lavoratori autonomi, le spese di viaggio e di trasporto sostenute direttamente dal committente, al
 pari degli alimenti e bevande, non costituiscono compensi in natura per il professionista e sono
 pertanto escluse dal reddito. La norma decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- posticipato al 31 marzo il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta.

IV. Novità in materia di cedolare secca

• La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, ovvero effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

V. Novità in materia di Iva

- A partire dal 1 gennaio 2017, viene abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura. L'ultimo adempimento, prima della sua abolizione, sarà dunque l'eventuale presentazione del quadro SE del modello polivalente nel mese di gennaio 2017, con riferimento alle autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016;
- a decorrere dalle istanze di rimborso relative al credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2016, viene innalzato a 30.000 euro (rispetto agli attuali 15.000 euro) il limite al di sotto del quale le istanze possono essere presentate senza apposizione del visto di conformità e/o altre formalità normativamente previste (oltre all'esposizione in dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente;
- chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali. Inoltre, viene eliminata la sanzione prevista per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA.

VI. Novità in materia di accertamento

- Eliminazione della presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari, pertanto i prelevamenti non hanno alcun valore presuntivo legale. Per le imprese la presunzione di evasione scatta per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili;
- si prevede, come già in essere per le cartelle di pagamento, la possibilità di notifica degli avvisi di accertamento a mezzo PEC. Ciò, rappresenta una facoltà e non un obbligo e opera dalle notifiche effettuate dall'1.7.2017;
- sospensione dei termini, dal 1º agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, ad esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

1.5. SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI IN REGIME DEI "MINIMI"

Per i contribuenti a cui viene applicata la disciplina del regime forfetario di cui alla L.190/2014, viene prevista la possibilità di effettuare cessioni all'esportazione non imponibili nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in

Studio Triberti Colombo & Associati

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187 Tel. +06.97273788 Fax +06.97273584.00



vigore della Legge di conversione del presente decreto.

1.6. LIQUIDAZIONI IVA E SPESOMETRO TRIMESTRALI

I dati relativi alle liquidazioni iva e allo spesometro dovranno essere inviati telematicamente alle seguenti scadenze: 31/5, 16/9, 30/11 e 28/2. Per l'anno 2017 e solo con riferimento allo spesometro, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.

1.7. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA'

Al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia verranno introdotti indici sintetici di affidabilità cui vengono collegati livelli premiali – come l'esclusione o la riduzione dei termini per gli accertamenti - per i contribuenti più affidabili. Contestualmente all'introduzione di tali indici cesseranno di avere effetto, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri. Rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti circa le modalità operative della sostituzione degli studi di settore con gli indici di affidabilità quali strumento di accertamento.

2. LEGGE DI STABILITA' 2017

2.1. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE AGLI IMMOBILI

Interventi di riqualificazione energetica

Prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi della medesima natura relativi a parti comuni degli edifici condominiali, l'agevolazione vigente (detrazione fiscale al 65% delle relative spese) è invece **prorogata per cinque anni,** fino al 31 dicembre 2021. In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di riqualificazione riguardanti parti comuni condominiali, sono quindi introdotte **percentuali di detrazione più elevate: 70%** per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; **75%** per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. Le detrazioni sono calcolate su un complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Interventi di ristrutturazione edilizia e per l'adozione di misure antisismiche

Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, l'agevolazione fiscale che consente di detrarre al 50% le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Resta fisso l'attuale limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. L'agevolazione è estesa, per il medesimo arco temporale, anche per gli immobili situati nelle zone ad elevata pericolosità sismica: nel caso in cui dall'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Tra le spese detraibili sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Interessante infine la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione ai fornitori che hanno effettuato l'intervento o ad altri soggetti privati.

Bonus mobili

Viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata per l'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

2.2. SUPER E IPER AMMORTAMENTO.

Vengono confermati i vantaggi fiscali legati ad investimenti in **beni strumentali materiali nuovi**, e in particolare il **superammortamento** consistente nell'aumento, ai soli fini fiscali, del 40% del costo sostenuto per beni acquistati entro il **30 giugno 2018**, a **condizione che** entro il 31 dicembre 2017 l'ordine del bene risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto pari al 20% del costo di acquisto. Sono inclusi gli acquisti di beni strumentali utilizzati **promiscuamente**, ad esclusione dei veicoli. Viene inoltre introdotto l'iper-ammortamento ossia l'incremento, ai fini fiscali, del 50% del costo sostenuto per gli investimenti in beni materiali ad alto

Studio Triberti Colombo & Associati



contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda. Per i soli soggetti che usufruiscono dell'iper-ammortamento e per i soli beni individuati dall'allegato B alla Legge di Stabilità 2017, è prevista una maggiorazione del 40% del costo di beni immateriali strumentali.

2.3. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Il credito riservato alle imprese che nel periodo 2015-2019 investono in attività di ricerca e sviluppo, aumenta dal 25% al 50% dell'eccedenza della spesa per investimenti effettuati rispetto alla media degli stessi realizzati nel periodo 2012-2014. Viene esteso dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta, ed è elevato da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario. Non è più necessario il possesso di particolari requisiti per il personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (ora è sufficiente un generico riferimento al personale impiegato nelle predette attività) mentre viene ampliata la platea soggettiva dei potenziali beneficiari: sono infatti ammesse all'agevolazione anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, negli Stati aderenti all'accordo SEE ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996.

2.4. REGIME DI CASSA PER IMPRESE MINORI

Viene modificato dal periodo d'imposta 2017 il regime fiscale per le imprese minori, ovvero si passa all'adozione del principio di cassa in luogo del principio di competenza economica per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, anche ai fini IRAP. Il nuovo regime è naturale, per cui sarà applicato automaticamente a tutti i soggetti precedentemente indicati, a meno che non facciano opzione per l'applicazione del regime di contabilità ordinaria (opzione che dovrà essere comunicata con la dichiarazione IVA 2018 a valere dal periodo d'imposta 2017).

2.5. GRUPPO IVA

Viene istituita la disciplina del **gruppo Iva**, applicabile in via opzionale in caso di sussistenza di determinati vincoli finanziari (rapporti di controllo diretto e/o indiretto) economici (svolgimento della stessa attività o attività complementari) e organizzativi (coordinamento) tra i soggetti coinvolti. Di fatto il gruppo verrà considerato come un unico soggetto passivo ai fini IVA, saranno eliminate dal campo di applicazione dell'imposta le operazioni infragruppo, sorgeranno in capo al rappresentante del gruppo i diritti e gli obblighi relativi all'imposta. L'opzione può essere esercitata già a partire dal 2017 ma avrà efficacia dal 2018 se esercitata entro il 30 settembre 2017, altrimenti se esercitata successivamente avrà efficacia dal 2019, i termini per l'esercizio dell'opzione saranno gli stessi anche negli anni successivi (dall'1.1. al 30.09 per l'anno d'imposta successivo, dal 1.10 al 31.12 per il secondo anno d'imposta successivo).

2.6. DEDUCIBILITA' CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Si incrementa da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo della deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

2.7. CANONE RAI

Per l'anno 2017, la misura del canone RAI **passa da 100 a 90 euro** mentre restano confermate le regole di pagamento con l'addebito in bolletta.

2.8. ABOLIZIONE IRPEF SUI REDDITI DOMINICALI E AGRARI DEI COLTIVATORI DIRETTI

Per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola.

2.9. SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dal 1° gennaio 2017 aumenta da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima dei proventi conseguibili annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per accedere al regime opzionale previsto dalla L. 398/91, per la determinazione forfetaria del reddito imponibile.

2.10. DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI

Studio Triberti Colombo & Associati



AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

E' concesso, con un massimo di 3.500 euro, un **contributo pari al 15% del prezzo di acquisto**, ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, **beni mobili strumentali** per la **distribuzione gratuita di prodotti** ai fini di solidarietà sociale.

2.11. INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE

Dall'anno 2017 le persone fisiche potranno godere di una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 30% del valore degli investimenti effettuati in start up innovative; l'investimento massimo detraibile è innalzato a 1.000.000 euro. Dallo stesso anno, è previsto che il 30% della somma investita nel capitale delle start up innovative non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, con un tetto massimo detraibile di 1.800.000 euro. In entrambi i casi, condizione per poter fruire della detrazione è che l'investimento sia mantenuto per almeno 3 anni.

2.12. PERDITE FISCALI DI IMPRESE NEO COSTITUITE PARTECIPATE DA SOCIETA' QUOTATE

Si consente la cessione delle perdite sofferte nei primi tre periodi d'imposta da imprese neocostituite partecipate da società quotate. La cessione delle suddette perdite alla società quotata è consentita in presenza di un rapporto di partecipazione con diritto di voto non inferiore al 20% nelle assemblee, a condizione che il cedente sia un soggetto di nuova costituzione e non si verifichi una mera continuazione di attività. Le perdite, definite per ciascun esercizio, devono essere compensate con il reddito della beneficiaria nello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi. Il perfezionamento della cessione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei Redditi e la cessionaria deve compensare la cedente del vantaggio conseguito entro 30 giorni dalla data di versamento del saldo IRES. Il corrispettivo non concorre alla formazione della base imponibile.

2.13. TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Nell'ambito delle novità in materia di procedure concorsuali, è stata ridisegnata la normativa della transazione fiscale, la quale viene ora subordinata al soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avendo cura del valore di mercato dei beni e diritti sui quali sussiste la prelazione. Con riferimento all'IVA e alle ritenute operate e non versate, è ammessa non solo la dilazione del pagamento ma anche il pagamento parziale.

2.14. DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA' E WELFARE AZIENDALE.

Viene estesa la platea dei soggetti ammessi alla detassazione dei premi di produttività aziendale mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito percepito dai beneficiari. L'imposta sostitutiva del 10% si applicherà su un massimo di 3.000 euro di premio corrisposto al dipendente, aumentato a 4.000 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dello stesso nell'organizzazione dell'impresa: gli importi eccedenti i limiti di cui sopra non saranno agevolabili. Sono esclusi da ogni forma di tassazione i contributi che il datore verserà, su scelta del dipendente e in sostituzione dei premi monetari, alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria e il valore delle azioni ad esso assegnate. Vengono esclusi dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente i contributi e i premi versati per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie. Restano in vigore le ulteriori disposizioni relative ai premi di produttività.

2.15. EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUTI TECNICI

Si estende la detraibilità ai fini IRPEF (in misura pari al 19%) e la deducibilità ai fini IRES delle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica ed all'ampliamento dell'offerta formativa effettuate in favore degli istituti tecnici superiori.

2.16. IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

Si introduce per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) sugli utili non distribuiti. La nuova IRI prevede che il reddito d'impresa è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata con aliquota fissa del 24%. Se gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell'IRI sono prelevati dall'imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone verrà

Studio Triberti Colombo & Associati



applicata la tassazione ordinaria. L'applicazione dell'IRI è su opzione, ha durata di 5 periodi di imposta ed è rinnovabile. La tematica sarà oggetto di successivi approfondimenti in quanto non sono attualmente chiari i risvolti operativi che il provvedimento comporterà.

2.17. ACE

Viene ridotto il coefficiente ACE che passa al 2,3% per il 2017 per poi andare a regime al 2,7% dal 2018.

2.18. RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% determinata sui valori di acquisto rivalutati. Nello specifico, è prorogata dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 la data in cui devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione ed è fissata al 30 giugno 2017 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo.

2.19. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

E' consentito rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. È consentito affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali decorre dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018), ed avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

2.20. CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

Vengono prorogate le disposizioni sull'estromissione dei beni aziendali, prevedendo che le stesse si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni **poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017**. Le disposizioni sull'estromissione dei beni da parte delle imprese individuali si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, **poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017**.

2.21. NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sono abrogati i commi 4, 6 e 11 dell'art. 26 DPR 633/1972 introdotti lo scorso anno, che permettevano l'emissione di note di credito nei confronti dei soggetti assoggettati a procedure concorsuali (norma che avrebbe riguardato le procedure aperte a far data dall' 1.1.2017), sin dalla data di apertura della procedura stessa e cioè dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del decreto di ammissione al concordato preventivo. Con l'abrogazione di tali commi si tornerà alla situazione attualmente in vigore: per poter emettere **note di credito** nei confronti dei soggetti in questione bisognerà **aspettare la chiusura della procedura concorsuale**.

2.22. DETRAZIONE IRPEF SCUOLE PARITARIE E MATERNE

Il limite massimo di detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione viene elevato da 400 a **564 euro per l'anno 2016**, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019.

2.23. AUMENTI IVA E ACCISE

Si interviene sulle clausole di salvaguardia che disponevano, a partire dal 2017, aumenti di IVA ed accisa sulla benzina. In particolare si differisce dall'1 gennaio 2017 all'1 gennaio 2018:

- l'aumento di tre punti percentuali dell'aliquota IVA del 10%;
- l'aumento dell'aliquota IVA del 22% rimodulandolo come segue: di tre punti percentuali dall'1 gennaio 2018 e di 0,9 punti percentuali dall'1 gennaio 2019;
- è' abrogata la disposizione che prevedeva per il 2017 e il 2018 l'aumento delle accise su benzina e gasolio.

Studio Triberti Colombo & Associati

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187 Tel. +06.97273788 Fax +06.97273584.00

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati